

**TRIBUNALE DI TRANI****Sezione civile****Area commerciale****Proc. n. 645/2021 R.G.V.G.**

Il Giudice designato dal Presidente della Sezione civile (con provvedimento del 30.3.2021);

**letta** la proposta di accordo di composizione della crisi formulata da Cappelluti Giusi Antonella, depositata il 17.3.2021;**letta** l'allegata ed analitica relazione, ex art. 9 l.3/2012 dell'avv. Francesca De Vecchis, professionista nominato Gestore della Crisi dal Presidente del Tribunale, con attestazione circa la sussistenza, in capo a Cappelluti Giusi Antonella, dei requisiti previsti dall'articolo 7 della legge n.3/2012 e con giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dall'istante, nonché sulla fattibilità e convenienza del piano;**letta** la relazione definitiva depositata il 15.7.2021 dall'avv. Francesca De Vecchis, ai sensi dell'art. 12, co.1, ultimo inciso, l.3/2012;**considerato**, in particolare, che la proposta di accordo, come sintetizzata dall'avv. De Vecchis nella detta relazione, è la seguente:

<b>CREDITORI</b>	<b>IMPORTO DOVUTO</b>	<b>% SODDISFAZIONE</b>	<b>IMPORTO DA CORRISPONDERE</b>
AMCO s.p.a. (già Banca MPS s.p.a.)	€ 125.680,05 (di cui € 109.891,36 in priv.)	76,90%	€ 96.652,47
Agenzia Entrate – Riscossione	€ 110.015,38 (di cui € 104.763,63 in priv.)	15,60%	€ 17.152,51
Regione Puglia – Serv. Finanziario	€ 3.573,82 (di cui € 3.219,88 in priv.)	17,26%	€ 616,76
Comune Molfetta – Ufficio Tributi	€ 5.804,00 (di cui € 0,00 in priv.)	10,10%	€ 586,50
<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>€ 245.073,25 (di cui € 217.874,87 in priv.)</b>	<b>46,93%</b>	<b>€ 115.008,24</b>
<b>SPESE PREDEDUZIONE</b> IN			<b>€ 4.991,76</b>



TOTALE (IMPORTI DA CORRISPONDERE AI CREDITORI + SPESE IN PREDEDUZIONE)			€.120.000,00

Il tutto in un'unica soluzione entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla data di omologazione dell'accordo stesso da parte del Tribunale ai sensi dell'art. 12 legge n. 3/2021. Tale conferimento economico viene messo a disposizione dal terzo che ha formulato una proposta irrevocabile di acquisto dell'appartamento sito in Molfetta al viale Papa Giovanni Paolo II n. 6 ci proprietà della Proponente, attualmente gravato da ipoteca volontaria in favore di Banca MPS s.p.a. a garanzia del mutuo fondiario stipulato in data 28.03.2011, nonché oggetto di pignoramento nella procedura esecutiva immobiliare attualmente pendente dinnanzi al Tribunale di Trani al n° 327/2019 R.G.E.;

**rilevato**, altresì, che nella detta relazione definitiva depositata il 15.7.2021 ai sensi dell'art. 12, co.1, ultimo inciso, l.3/2012, l'avv. Francesca De Vecchis ha evidenziato che:

*"...l'accordo proposto dalla signora CAPPELLUTI Giusi Antonella ha ricevuto il consenso favorevole dei creditori rappresentanti il 52,74% dei crediti e dunque non è stata raggiunta la maggioranza di almeno il 60% prevista dall'art. 11, comma 1, legge n. 3/2012.*

*Tuttavia, nel caso di specie, la mancata adesione dell'amministrazione finanziaria è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale del 60% e pertanto ricorre l'ipotesi contemplata dal nuovo comma 3-quater dell'art. 12 della legge n. 3/2012, introdotto dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 che ha convertito il c.d. "Decreto ristori", a norma del quale «il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria».*

*Nella relazione particolareggiata allegata alla proposta di accordo depositata dalla sig.ra Cappelluti si è già rilevato come l'accordo in esame presenti, anche per i creditori privilegiati, una maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio della debitrice. In questa sede si ribadisce che la proposta di accordo prevede di liquidare in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, a fronte di un credito privilegiato di € 104.763,63, la somma complessiva di € 17.152,51, comunque maggiore rispetto a quella che l'amministrazione finanziaria ricaverebbe dalla liquidazione del patrimonio residuo della debitrice. Si tenga conto, infatti, che il valore ricavabile dalla liquidazione giudiziaria dell'appartamento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare instaurata dalla Banca MPS s.p.a. ed attualmente pendente dinnanzi al Tribunale di Trani al n° 327/2019 R.G.E., sulla base della stessa perizia di stima effettuata in sede giudiziale (valore stimato € 127.214,40), all'esito dei probabili ribassi, non consentirebbe di soddisfare integralmente neppure il creditore fondiario (il cui credito privilegiato ammonta ad € 109.891,36). Il valore stimato del patrimonio immobiliare residuo ammonta complessivamente ad € 21.060,00 (v. perizia di stima immobili del 5.01.2021 allegata alla relazione particolareggiata) ed anche in questo caso è ragionevole ritenere che, in caso di liquidazione giudiziale, all'esito dei probabili ribassi, si ricaverebbe un importo inferiore rispetto alla somma di € 17.152,51*



*prevista nella proposta di accordo. Inoltre la prospettiva di una liquidazione giudiziale comporterebbe tempi ben più lunghi di quelli previsti dall'accordo (trenta giorni dall'omologa dell'accordo). Tale valutazione di convenienza resta inoltre invariata anche considerando l'esiguo valore ricavabile dalla liquidazione dei beni mobili registrati.*

*In conclusione, poiché l'Accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento formulato dalla Proponente presenta, anche per l'amministrazione finanziaria, una maggiore convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio della debitrice, è rimessa al Tribunale ogni valutazione in merito all'omologazione dello stesso secondo quanto previsto dal nuovo comma 3-quater dell'art. 12 della legge n. 3/2012."*

**considerato:**

che, effettivamente, ai sensi dell'art. 12, co.3-quater, l.3/2012 (comma inserito dall' art. 4-ter, comma 1, lett. f), D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 ed applicabile al caso di specie anche ai sensi dell'art. 4-ter, comma 2, del medesimo D.L. n. 137/2020): "Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.";

che, in base alle suddette condivisibili considerazioni del Gestore della Crisi e alle risultanze della sua relazione, dunque, l'accordo in questione può essere omologato anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria (la cui adesione, non avvenuta in quanto ha espresso voto non favorevole, sarebbe stata decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, l.3/2012), posto che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione risulta conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, dal momento che prevede di liquidare in favore dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, a fronte di un credito privilegiato di € 104.763,63, la somma complessiva di € 17.152,51, comunque maggiore rispetto a quella che l'amministrazione finanziaria ricaverebbe dalla liquidazione del patrimonio residuo della debitrice, in quanto: 1) il valore ricavabile dalla liquidazione giudiziaria dell'appartamento nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare instaurata dalla Banca MPS s.p.a. ed attualmente pendente dinnanzi al Tribunale di Trani al n° 327/2019 R.G.E., sulla base della stessa perizia di stima effettuata in sede giudiziale (valore stimato € 127.214,40), all'esito dei probabili ribassi, non consentirebbe di soddisfare integralmente neppure il creditore fondiario (il cui credito privilegiato ammonta ad € 109.891,36); 2) Il valore stimato del patrimonio immobiliare residuo ammonta complessivamente ad € 21.060,00 (come da perizia di stima immobili del 5.01.2021 allegata alla relazione particolareggiata) ed anche in questo caso è ragionevole ritenere che, in caso di liquidazione giudiziale, all'esito dei probabili ribassi, si ricaverebbe un importo inferiore rispetto alla somma di € 17.152,51 prevista nella proposta di accordo; 3) inoltre la prospettiva di una liquidazione giudiziale comporterebbe tempi ben più lunghi di quelli previsti dall'accordo (trenta giorni dall'omologa dell'accordo); 4) tale valutazione di convenienza resta inoltre invariata anche considerando l'esiguo valore ricavabile dalla liquidazione dei beni mobili registrati.

P.Q.M.

Letti gli artt. 7 e ss. L. n. 3 del 2012:

1) Omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento proposto da Cappelluti Giusi Antonella il 17.3.2021; come meglio sintetizzato nella relazione del Gestore della Crisi, avv. Francesca De Vecchis, nella relazione depositata il 15.7.2021 ai sensi dell'art. 12, co.1, ultimo inciso, l.3/2012.



2) Dispone la comunicazione del presente provvedimento, a cura del Gestore della crisi, avv. Francesca De Vecchis, a tutti i creditori.

3) Dispone la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Tribunale di Trani ([www.tribunale.trani.giustizia.it](http://www.tribunale.trani.giustizia.it)) a cura della cancelleria o, in alternativa, del Gestore della crisi, avv. Francesca De Vecchis.

4) Affida al Gestore della crisi, avv. Francesca De Vecchis, il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte dalla debitrice proponente e di risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità, ex art. 13 l.3/2012.

5) Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla proponente e al Gestore della crisi, avv. Francesca De Vecchis.

Trani, 21.7.2021

Il Giudice designato

dott. Giuseppe G. Infantini

